

**DECRETO - LEGGE 16 giugno 2014 n.90  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI  
REATI DI CORRUZIONE**

***Emendamenti del Movimento RETE***

**Emendamento modificativo dell'articolo 2**

**Art. 2**

1. Alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 140 bis

*(Misfatto di omessa o irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili )*

1. Chiunque omette di tenere o conservare, in tutto o in parte, la contabilità prescritta dalla legge per i soggetti esercenti attività di impresa ovvero la tenga o conservi in modo irregolare è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado .

2. Chiunque contraffaccia, alteri o distrugga le scritture contabili ovvero apponga su di esse false attestazioni, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado. Si applica, altresì, l'interdizione di secondo grado da una professione o arte, **l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.**

**In caso di recidiva, si applica inoltre l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e la sospensione della licenza d'esercizio per mesi sei, nonché la pubblicazione della sentenza.**

3. In caso di accertamento della violazione di cui ai commi 1 e 2 le Forze di Polizia comunicano all'Ufficio Tributario ogni utile informazione ai fini dell'accertamento dei tributi erariali e delle eventuali sanzioni amministrative di competenza di detto Ufficio.

**Emendamento aggiuntivo dell' art 3 comma 2:**


**Art. 3**

1. Ai fini di prevenzione e contrasto dei misfatti di cui al Titolo IV, Capitolo IV del codice penale, chiunque può segnalare all'Autorità giudiziaria o all'Autorità di polizia fatti o circostanze rilevanti.

**2. Per facilitare le segnalazioni nei casi sospetti di corruzione, entro dicembre 2014 verrà creata una linea di assistenza telefonica gratuita presso le forze di polizia che nel frattempo saranno adeguatamente formate su come gestire le segnalazioni e come trattare i reati di corruzione.**

**Emendamento soppressivo dei commi 7 e 8 dell'articolo 4:**

~~7. È consentito comunicare l'avvenuta segnalazione tra i soggetti finanziari con sede nella Repubblica di San Marino appartenenti al medesimo gruppo.~~



~~8. È, altresì, consentita la comunicazione tra i soggetti designati che svolgono la propria prestazione in forma associata.~~

**Emendamento aggiuntivo all'art 4:**

*si aggiunge il seguente comma:*

**La divulgazione dell'identità di chi rileva un'operazione sospetta o di informazioni apprese nell'ambito della segnalazione, è punita con l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici.**

**Emendamento modificativo dell'Art. 5**

1. Per l'accertamento dei reati per i quali è prevista la confisca obbligatoria dall'articolo 147, decimo comma nonché degli ulteriori reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del codice penale l'Autorità Giudiziaria può autorizzare il ricorso alle tecniche investigative **e alle disposizioni** di cui alla Legge 26 febbraio 2004 n.28.

**Emendamento aggiuntivo dell'articolo 5 bis:**

**3. Entro dicembre 2014, verrà adottata una campagna di informazione e di sensibilizzazione verso la cittadinanza in materia di lotta alla corruzione, attraverso serate pubbliche e coinvolgendo i mass media e le scuole.**

UFFICIO DI SEGRETERIA  
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 15/07/2014 h. 18:36

